



Repubblica e Cantone
Ticino

Intervento della Divisione della giustizia

Scuola cantonale di Commercio – 8 marzo 2023

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione della giustizia



Repubblica e Cantone
Ticino

Modello Cochem – prospettive e sviluppi del modello in Ticino

Monica Bucci

Aggiunta alla Direttrice della Divisione della giustizia

Dipartimento delle istituzioni

Introduzione

- Mozione “**Adozione immediata del modello Cochem** in attesa dell’implementazione della revisione delle ARP” Campo di applicazione del modello Cochem: ARP e Preture → **Input prezioso**
- Modello che presenta innumerevoli **vantaggi e una grande opportunità** → può essere applicato sia **nell’ambito delle Autorità di protezione che delle Preture civili** → la base legale attuale è di per sé sufficiente

REG. 22 SET. 2022
Trasmesso da: DL
<u>Adozione immediata del Modello Cochem in attesa dell'implementazione della revisione delle ARP</u>
del 19 settembre 2022

Il prossimo 30 ottobre 2022 il popolo ticinese sarà chiamato ad esprimersi sulla revisione delle autorità giudiziarie cantonali avente per oggetto l’istituzione di nuove Preture di protezione quali autorità giudiziarie cantonali specializzate nel diritto della protezione, in sostituzione delle attuali 16 ARP presenti sul territorio ticinese. Se accolto dal popolo, l’oggetto in votazione costituirà il primo passo che condurrà alla revisione totale dell’attuale sistema delle ARP.

L’iter per arrivare all’implementazione effettiva delle nuove autorità giudiziarie richiederà tuttavia ancora parecchio tempo. Durante questo lasso di tempo le attuali criticità del sistema continueranno a ripercuotersi sulla popolazione, in particolare sul bene dei bambini, in balia dei conflitti fra i genitori e delle difficoltà delle ARP (seppur riconoscendone l’impegno) ad intervenire in modo celere e risolutivo nelle regolamentazioni del diritto di visita.

L’art. 8 della CEDU prevede il diritto al rispetto della vita familiare e in questa definizione è compreso anche il diritto del bambino ad avere relazioni con i propri genitori.

L’Assemblea del Consiglio d’Europa sancisce che in materia familiare la parità fra donna e uomo si concretizza con il pari diritto di entrambi i genitori di partecipare all’educazione e allo sviluppo dei figli.

L’art. 273 del Codice civile (in seguito CC) prevede che i genitori che non hanno l’autorità paterna o la curatela, nemmeno il figlio, hanno il diritto di mantenere le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato. In particolare l’art. 274 cpv. 1 CC prevede che il padre e la madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore.

Il Tribunale federale ha sancito inoltre che il figlio ha un diritto periodico ad intrattenere delle relazioni personali con i suoi genitori e a esser curato nel suo interesse. Di riflesso si tratta anche di un diritto per il figlio di avere delle relazioni personali con il figlio.

Dal profilo legislativo, sia internazionale, che nazionale, il diritto alle relazioni personali del bambino con entrambi i genitori è tutelato. Tuttavia (fatte salve le faticosissime gravi di abusi e violenze) la realtà dimostra della grande difficoltà dei vari attori di attuare questi principi. Troppo spesso a causa di conflitti (più o meno gravi) fra i genitori, il rapporto con uno di essi (spesso il marito) e il figlio viene interrotto.

La legge prevede una sanzione, ma troppo spesso esse non vengono attuate. Poter agire tempestivamente è fondamentale, poiché altrimenti, man mano che il tempo trascorre, diviene sempre più difficile se non impossibile, ricostituire il rapporto tra il bambino e il genitore.

Numerosi studi sulle questioni familiari evidenziano la grave esposizione dei figli nei conflitti fra i genitori, con conseguenti danni al loro sviluppo.


È indispensabile riportare i genitori a ripensare e reimpostare la loro genitorialità affinché essi si confrontino esclusivamente sul bene del loro figlio.

Questo è il principio del modello Cochem, elaborato nel 1992 dal Giudice Jürgen Rudolph, il quale ha introdotto questa pratica, rivelatasi positiva, nel suo Distretto, Cochem-Zell in Germania.

1


Posizione del Consiglio di Stato

- **Attuale base legale** di CPC e CC relativa alle norme sulla mediazione sono sufficienti per l'implementazione del modello Cochem;
- L'adozione del modello è tuttavia soggetta alla **disponibilità** e all'interesse dell'Autorità → non può essere imposto, ritenuto il **principio della separazione dei poteri**



Posizione del Consiglio di Stato

- **Impatto finanziario non neutro** → sedute di mediazione, sedute di psicoterapia e necessità di maggiori risorse per garantire la tempestività della procedura
- **Necessità di una base legale** → per l'instaurazione di una prassi unitaria a livello cantonale




Le sfide del modello Cochem in Ticino

- Sensibilità al tema della **mediazione** in generale → da **coltivare** e sviluppare nei diversi ambiti e contesti toccati dal modello


- Modello fondato sulla **collaborazione di diverse istanze**: Autorità giudiziarie, Autorità di protezione, avvocati e vari servizi → **necessità di creare una cultura condivisa**

- Gestione interdisciplinare della separazione → **sviluppare un approccio integrato**



Prospettive e sviluppi del modello Cochem

- **Valutazioni del Consiglio di Stato in ottica futura con le nuove Preture di protezione** (attuale proposta nuovo art.38 cpv. 2 LOG nel Messaggio 8097 sulla riorganizzazione delle Autorità di protezione)
- **Avvio di un progetto pilota** previo approfondimento dell'esperienza vallesana e **adattamento** del modello Cochem alle specificità del Cantone Ticino





Repubblica e Cantone
Ticino

Grazie dell'attenzione

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione della giustizia